

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2678-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE FAVILLA)

Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro delle Finanze
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro del Tesoro**

(V. Stampato Camera n. 5418)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 1991*

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge di cui si propone la conversione reca nuove disposizioni in materia di tassazione di alcuni proventi; più precisamente, sottopone a tassazione le plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie da parte delle persone fisiche.

Alcune di tali plusvalenze erano già assoggettabili alle imposte sui redditi (ILOR - imposta locale sui redditi e IRPEF - imposta sui redditi delle persone fisiche); altre ne erano esenti o non risultavano chiaramente disciplinate e pertanto finivano, di fatto, per esserne esenti.

La nuova imposta prevista è sostitutiva delle imposte sui redditi ed esplica i suoi effetti su un campo di plusvalenze molto più ampio.

Non rientrano nella disciplina di questa legge le plusvalenze realizzate dalle persone giuridiche, perchè le loro operazioni economiche e finanziarie debbono rigorosamente essere rilevate nella contabilità aziendale e finiscono quindi con il confluire nel reddito di esercizio; per le stesse motivazioni, non vi rientrano neppure le operazioni svolte nell'ambito della loro attività dalle società di persone o dagli esercenti arti, professioni, o attività commerciale.

Da molto tempo il Ministro delle finanze aveva espresso la volontà sua e del Governo di assoggettare ad imposta sul reddito il settore delle plusvalenze realizzate su azioni o quote societarie. La discussione si era particolarmente sviluppata in ordine alla tassazione dei guadagni conseguiti nelle operazioni a carattere speculativo effettuate in borsa o al mercato ristretto, ma si deve considerare che assai più importanti ed incisive potevano risultare le imposte nel caso di cessioni di quote societarie delle società minori (società a responsabilità

limitata, e tutte le società di persone), per le quali le plusvalenze risultano spesso di notevole entità. Il Governo aveva quindi emanato il 28 settembre 1990 un primo decreto-legge, n. 267 (atto Camera n. 5110), poi decaduto perchè non convertito in tempo utile, e reiterato con altro decreto-legge in data 27 novembre 1990, n. 350 (atto Camera n. 5277), anch'esso decaduto. I primi due decreti del settembre e del novembre 1990 presentavano forme e misure di tributo assai diverse da quelle stabilite nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, oggi in esame: il prolungato e acceso dibattito, svoltosi nei quattro mesi precedenti nella Commissione finanze della Camera dei deputati e nel Paese, ha spinto il Governo a modificare le disposizioni contenute nell'ultimo decreto-legge rispetto ai precedenti provvedimenti. Queste nuove misure sono riuscite a mediare tra le due opposte concezioni e i due diversi modi di porsi di fronte al problema che possono così essere sintetizzati:

1) quello di chi ritiene che sottoporre a tassazione le plusvalenze conseguite sui titoli azionari e sulle quote societarie rappresenti un obbligo di carattere morale e civile, un obiettivo fondamentale di equità del sistema tributario, e che, pertanto, considera tutte le obiezioni di carattere tecnico-applicativo, sia in ordine al turbamento del mercato, sia con riferimento ai modesti risultati in termini di gettito, come tentativi volti soltanto a conservare sacche di privilegio;

2) quello di chi, invece, esprime principalmente valutazioni di opportunità e giunge, in conclusione, a ritenere un fatto negativo il sottoporre a tassazione questo settore di attività, ponendo in risalto le difficoltà operative (insufficiente organizzazione dell'amministrazione finanziaria, dif-

ficoltà di individuazione delle plusvalenze) e gli inconvenienti che possono derivarne (danno ai mercati finanziari italiani, pericoli di fuga verso mercati esteri di operatori e capitali, complessità delle operazioni di accertamento e modesti risultati in termini di gettito tributario).

Il testo del decreto-legge, così come modificato dalla Camera, e le norme del disegno di legge di conversione risentono della fretta con cui è stata predisposta la normativa e presentano alcuni difetti di formulazione che possono dare adito ad incertezze applicative: la 6^a Commissione propone quindi all'Assemblea alcune modifiche; si valuta, infatti, sufficiente il tempo ancora a disposizione del Parlamento per migliorare il testo del provvedimento, rispettando i tempi a disposizione per la conversione in legge.

Oltre ad alcuni emendamenti di natura puramente tecnica, verranno proposti anche altri emendamenti di maggior rilievo e modificativi di misure tributarie già approvate dalla Camera; tali emendamenti, tuttavia, si muovono lungo le linee direttrici indicate nel testo governativo e nel testo approvato dalla Camera.

Nel corso del dibattito in Commissione sono stati formulati rilievi per alcune norme che disciplinano l'imposta sostitutiva quando questa è applicata in modo analitico: la disciplina prevista non sembra contemplare tutte le fattispecie possibili (ad esempio, l'articolo 2 sulla determinazione dei costi base per la determinazione delle

plusvalenze e il meccanismo di valutazione delle variazioni nel tempo del capitale sociale; la disciplina dell'incremento patrimoniale del capitale societario per effetto dell'accantonamento di utili, limitata alle società di persone e non considerata per le società di capitale). Si è ritenuto, comunque, che i casi non disciplinati potessero esser risolti per analogia e che non fosse, pertanto, opportuno procedere a modificazioni del testo, relativamente a questa materia. La Commissione ha altresì ritenuto opportuno non proporre emendamenti in relazione ai rilievi critici, che sono stati avanzati nella discussione generale, per questioni strettamente formali o di sistematica.

Degli emendamenti proposti, meritano una particolare segnalazione quelli riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, i quali prevedono alcuni incentivi di natura fiscale volti a sviluppare la diffusione dell'azionariato popolare, ad agevolare la sottoscrizione di nuove azioni che comportino la ricapitalizzazione delle società per azioni, ed a potenziare i mercati ufficiali, rendendo più conveniente per le società la quotazione alla borsa e al mercato ristretto.

La Commissione mi ha conferito quindi mandato a riferire favorevolmente a codesta Assemblea sul disegno di legge n. 2678, di conversione del decreto-legge n. 27 del 1991 con le modifiche approvate.

FAVILLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

27 febbraio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Covi)

6 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

7 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, rileva che, al termine delle varie reiterate del decreto, è emerso un sistema che non è né di tassazione delle effettive plusvalenze realizzate, almeno per la maggioranza delle negoziazioni, né un'imposta sulle transazioni stesse. L'attuale decreto fondamentalmente assume guadagni presunti su cui si applica un'aliquota inferiore tra la metà e i due terzi dell'imposta sui redditi. Assumendo che inizialmente il gettito previsto fosse effettivamente realizzato dal primo dei tre decreti, appare del tutto improbabile che tale gettito sia oggi acquisibile.

Nel documento illustrativo inviato dal Dicastero delle finanze si ipotizza - per ottenere tale risultato - una serie di assunzioni eroiche in ordine al volume delle transazioni e si assume che nella «forchetta» tra il 2 e il 7 per cento i guadagni realizzati siano sempre tali da far scattare il limite superiore dell'intervallo sulle plusvalenze, con una presunzione *juris et de jure*. Per gli anni 1992 e 1993 una più cauta valutazione del gettito deve almeno ridurlo

alla metà di quanto già scontato in bilancio, il che comporta due ipotesi: o la Commissione di merito provvede, attraverso la modifica del testo, con incrementi di aliquote e una diversa formulazione del meccanismo fiscale, a ricostruire gettiti dell'ordine di grandezza necessario, ovvero il Governo è chiamato ad utilizzare lo strumento di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata.

L'estensore del parere - tenuto conto del fatto che il testo non rappresenta un'imposta sulle plusvalenze e che d'altra parte in questo momento, per la libera circolazione dei capitali, è urgente provvedere ad eliminare l'imposizione sui fissati bollati - propone alla Commissione di merito di provvedere in analogia ai fondi di investimento introducendo un'imposta sulla capitalizzazione delle società quotate e non quotate in sostituzione dell'attuale incoerente testo in esame e della vigente imposta di bollo; il tutto con un'aliquota tra il 2 e il 3 per mille (ovviamente, la congruità del conseguente gettito dovrebbe essere attentamente valutata dalla Commissione di merito).

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Al comma 5-bis, capoverso, sopprimere le parole: «diverse da quelle immobiliari e finanziarie.».

Art. 6.

Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: «per effetto del presente decreto,» inserire le seguenti: «comprese tra queste le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio.».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 4, relativa alle operazioni effettuate dal 28 al 31 gennaio 1991 è versata, con le modalità previste dalla predetta disposizione, entro il 15 aprile 1991.».

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Sopprimere il comma 4.

Al comma 6, capoverso:

sopprimere il secondo periodo;

al terzo periodo, sopprimere le parole: «, diverse da quelle finanziarie e immobiliari.».

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. 1. Ai fini della determinazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per gli anni 1991, 1992 e 1993 è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento degli acquisti o delle sottoscrizioni di azioni o quote di partecipazione emesse da società o enti nazionali quotate nelle borse valori o negoziate nei mercati ristretti, ovvero per le quali sia stata presentata istanza di ammissione, effettuati nel corso di ciascun periodo, risultanti da apposito conto denominato "conto di investimento in azioni", disciplinato al comma 4. L'importo massimo complessivo degli acquisti e delle sottoscrizioni ammesso a beneficiare della detrazione suddetta è fissato per ciascun anno nella misura di lire 3.500.000. La detrazione può dar luogo a credito di imposta.

2. Gli acquisti e le sottoscrizioni sono calcolati al netto delle vendite effettuate nel corso dell'anno, valorizzate al prezzo medio di carico di ciascun titolo.

3. La detrazione di cui al comma 1 è definitivamente acquisita al termine del secondo anno successivo a quello per il quale se ne è beneficiato. Un ammontare pari al 20 per cento dei disinvestimenti netti annuali effettuati prima dello scadere di tale termine è portato in aumento dell'imposta dovuta. L'aumento di imposta risultante è abbattuto di un ammontare pari al 33 per cento per ogni anno trascorso dall'apertura del conto.

4. Al fine di beneficiare della detrazione, il contribuente deve aprire il conto di cui al comma 1 presso un intermediario autorizzato da apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e allegare alla dichiarazione annuale dei redditi una certificazione rilasciata dallo stesso intermediario che attesti la ricorrenza delle circostanze di cui allo stesso comma 1. Ogni persona fisica non può detenere contemporaneamente più di un conto.

5. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima della data di entrata in vigore della presente legge, determinate in

misura uguale, esse potranno restare così fissate anche per i periodi di imposta relativi agli anni 1990 e 1991, purchè i soggetti interessati dichiarino entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facoltà».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Per le plusvalenze derivanti da cessioni effettuate fino al 28 settembre 1990 relativamente ai corrispettivi percepiti dopo tale data, nonché per quelle derivanti da cessioni effettuate dal 29 settembre 1990 fino al 27 gennaio 1991 si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 e all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 settembre 1990, n. 267, e 27 novembre 1990, n. 350, in forza dei quali sono state operate le ritenute dal 29 settembre 1990 al 27 gennaio 1991; tali ritenute sono versate nel termine del 15 aprile 1991 con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27.

3. Alle plusvalenze realizzate dal 28 gennaio al 31 marzo 1991 continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27. Per effetto delle modificazioni introdotte al citato decreto-legge n. 27 del 1991 dalla presente legge, l'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge può essere esercitata, con effetto per tutte le cessioni ancora da effettuare nell'anno 1991, all'atto della prima cessione successiva al 31 marzo 1991. Se anteriormente non è stata esercitata l'opzione, le plusvalenze nel frattempo realizzate sono assoggettate

alla disciplina prevista dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge; nei confronti di coloro che hanno esercitato l'opzione e non la confermano all'atto della prima cessione effettuata successivamente al 31 marzo 1991, l'imposta si applica con le modalità di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge, e l'imposta sostitutiva pagata anteriormente costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione della disciplina recata da tale articolo; gli stessi soggetti possono avvalersi di questa disposizione nella dichiarazione annuale dei redditi anche nel caso in cui non abbiano effettuato altre cessioni dopo il 31 marzo 1991.

4. Non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto di società diverse da quelle finanziarie o immobiliari, sottoscritte da lavoratori dipendenti o assimilati, emesse a fronte di aumenti di capitale a pagamento eseguiti negli anni 1991 e 1992 se possedute dal cedente da oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione; la stessa disposizione si applica per le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, e derivanti dalla cessione di azioni, emesse dalle predette società, che vengono ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 1992.

5. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sotto-

scrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire».

6. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma di cessione di partecipazioni in società o enti e dei diritti connessi, nonché dei redditi derivanti dall'attività dei fondi di investimento. Saranno altresì previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte di lavoratori dipendenti o assimilati, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresì adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di società di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sarà assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 1991, N. 27*All'articolo 2:**il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico.»;

*il comma 2 è soppresso;**il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di

variazione del deflatore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della cessione.»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Per le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 5, diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote.”»;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le cessioni indicate nell'articolo 1 i cedenti possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, eventualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.»;

al comma 2, le parole: «degli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti»; e le parole: «rilasciata all'intermediario» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata ai predetti soggetti»;

al comma 3, all'alinea, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso essa non può risultare inferiore al 2 per cento o superiore al 7 per cento»;

al comma 3, lettera b), le parole: «dell'8,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la percentuale complessiva non può superare il 7 per cento.»;

al comma 4, le parole: «Gli intermediari indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento

diretto dell'imposta dovuta dal cedente»; e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto.»;

il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;”.

6-bis. All'articolo 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b)”».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Adempimenti degli intermediari). - 1. Gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nel comma 1

dell'articolo 3, e le società emittenti che intervengono nelle cessioni di cui all'articolo 1 anche come acquirenti, nonché i notai, quando non è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono rilasciare alle parti apposite certificazioni, anche integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, il corrispettivo pattuito e l'importo delle spese. Gli stessi soggetti devono comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno all'amministrazione finanziaria, eventualmente avvalendosi di supporti meccanografici, i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente, quando non sia stata esercitata l'opzione prevista nel comma 2 dell'articolo 3, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione e l'importo del corrispettivo; la disposizione si applica anche alle società emittenti che annotano i trasferimenti di quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle plusvalenze derivanti da cessioni non imponibili anche per effetto di convenzioni internazionali effettuate da soggetti non residenti; a tal fine gli intermediari devono acquisire e conservare apposita attestazione dei cedenti o committenti non residenti.

2. La certificazione prevista nel comma 1 è rilasciata a richiesta di parte quando è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «nei confronti degli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1,»; le parole: «a carico degli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «a carico dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1,»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena pecuniaria si applica nei confronti dei soggetti che effettuano l'opzione di cui all'articolo 3 fuori dei casi consentiti dal presente decreto».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «di data certa. Tuttavia,» sono sostituite dalle seguenti: «di data certa anche risultante dalle scritture contabili dell'intermediario. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del presente decreto,»; le parole: «nel periodo agosto-dicembre 1990» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 1990»; le parole da: «per quelli non quotati» fino a: «peritale»; sono sostituite dalle seguenti: «per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita valutazione peritale»; e le parole: «la disposizione non si applica per le plusvalenze di cui al comma 5 dell'articolo 3» sono soppresse;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Continuano ad applicarsi in luogo di quelle previste dal presente decreto le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

Decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1991.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Imposta sostitutiva sulle plusvalenze)

1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi**

Articolo 1.

(Imposta sostitutiva sulle plusvalenze)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto.

Articolo 2.

(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva)

1. Agli effetti del presente decreto i redditi diversi indicati nell'articolo 1 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, nel caso di acquisto a titolo gratuito, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni.

2. Nel caso di cessione di partecipazioni o diritti acquistati in valuta estera, ai fini del calcolo della plusvalenza, il controvalore in lire è determinato secondo il cambio del giorno dell'acquisto e della cessione, rilevato alla borsa valori di Milano.

3. Nel caso di cessione di azioni della medesima società acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario può essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.

4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze conseguite nel periodo di imposta, al netto delle minusvalenze, determinate con i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, analiticamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.

5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva)

1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico.

Soppresso.

3. *Identico.*

4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano.

5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflatore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

6. Ciascun soggetto che per ragioni professionali agisce come tramite o comunque interviene nelle cessioni di cui all'articolo 1, entro il mese successivo a quello in cui il cedente effettua la prima operazione nel periodo di imposta, se non viene esercitata l'opzione prevista nell'articolo 3, deve comunicare le generalità del cedente con l'indicazione del codice fiscale, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale dello stesso cedente.

Articolo 3.

(Particolari modalità di applicazione dell'imposta)

1. I soggetti che effettuano le cessioni indicate nell'articolo 1 possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di aziende ed istituti di credito, di agenti di cambio, di commissionari di borsa, di notai, di società fiduciarie e di altri soggetti, espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, che agiscono come tramite o comunque intervengono nelle predette cessioni.

2. L'opzione si esercita all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta per il tramite degli intermediari di cui al comma 1 ed ha effetto anche per tutte le altre operazioni che verranno effettuate nello stesso periodo. L'opzione si esercita con apposita dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, rilasciata all'intermediario.

3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 20 per cento sulla plusvalenza determinata come segue:

a) per le operazioni che hanno ad oggetto titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in misura corrispondente a quella che risulta applicando al corrispettivo pattuito la variazione del prezzo medio dell'ultimo mese del trimestre solare

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della cessione.

5-bis. All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 5, diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote».

Soppresso.

Articolo 3.

(Particolari modalità di applicazione dell'imposta)

1. Per le cessioni indicate nell'articolo 1 i cedenti possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, eventualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.

2. L'opzione si esercita all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 ed ha effetto anche per tutte le altre operazioni che verranno effettuate nello stesso periodo. L'opzione si esercita con apposita dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, rilasciata ai predetti soggetti.

3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 15 per cento sulla plusvalenza determinata come segue:

a) per le operazioni che hanno ad oggetto titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in misura corrispondente a quella che risulta applicando al corrispettivo pattuito la variazione del prezzo medio dell'ultimo mese del trimestre solare

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

precedente dei singoli titoli, rilevato alla borsa valori di Milano o, in difetto, alle borse presso cui i titoli sono quotati, rispetto al prezzo medio dell'ultimo mese del quarto trimestre solare precedente. Nel primo anno di applicazione la variazione si considera determinata, per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 1991, nella misura del 3 per cento; per quelle effettuate nel secondo trimestre del 1991, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di marzo 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel terzo trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di giugno 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel quarto trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di settembre 1991 e quello di dicembre 1990. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione la misura della variazione è stabilita dai comitati direttivi degli agenti di cambio;

b) per le operazioni aventi ad oggetto titoli, quote o diritti diversi da quelli indicati nella lettera a), in misura corrispondente a quella risultante dall'applicazione della percentuale dell'8,2 per cento sul corrispettivo pattuito. Dal 1° gennaio al 31 marzo 1992 tale percentuale è stabilita nella misura risultante dalla sommatoria della percentuale dell'8,2 per cento e di quella corrispondente alla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, prevista nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1992. Dal 1° aprile al 31 dicembre 1992, la percentuale è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sulla base della sommatoria della variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato calcolata per l'anno 1991 nella relazione generale sulla situazione economica del paese e della previsione di variazione per il 1992 indicata nella predetta relazione previsionale e programmatica.

4. Gli intermediari indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della operazione, trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone provvista dal cedente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche. L'intermediario deve rilasciare al cedente copia dell'attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.

5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

precedente dei singoli titoli, rilevato alla borsa valori di Milano o, in difetto, alle borse presso cui i titoli sono quotati, rispetto al prezzo medio dell'ultimo mese del quarto trimestre solare precedente. Nel primo anno di applicazione la variazione si considera determinata, per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 1991, nella misura del 3 per cento; per quelle effettuate nel secondo trimestre del 1991, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di marzo 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel terzo trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di giugno 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel quarto trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di settembre 1991 e quello di dicembre 1990. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione la misura della variazione è stabilita dai comitati direttivi degli agenti di cambio. In ogni caso essa non può risultare inferiore al 2 per cento o superiore al 7 per cento;

b) per le operazioni aventi ad oggetto titoli, quote o diritti diversi da quelli indicati nella lettera a), in misura corrispondente a quella risultante dall'applicazione della percentuale del 3 per cento sul corrispettivo pattuito. Dal 1° gennaio al 31 marzo 1992 tale percentuale è stabilita nella misura risultante dalla sommatoria della percentuale del 3 per cento e di quella corrispondente alla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, prevista nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1992. Dal 1° aprile al 31 dicembre 1992, la percentuale è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sulla base della sommatoria della variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato calcolata per l'anno 1991 nella relazione generale sulla situazione economica del paese e della previsione di variazione per il 1992 indicata nella predetta relazione previsionale e programmatica. In ogni caso la percentuale complessiva non può superare il 7 per cento.

4. I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal cedente al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della operazione, trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone provvista dal cedente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche. I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.

5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi. Si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente. L'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali sopra indicate costituisce credito di imposta a valere sull'imposta dovuta in base alla dichiarazione.

6. Sono soppressi la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 81 e il comma 3 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 4.

(Adempimenti degli intermediari)

1. I soggetti che per ragioni professionali agiscono come tramite o comunque intervengono nelle cessioni indicate nell'articolo 1 devono rilasciare alle parti apposite certificazione, anche integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, l'imposta eventualmente versata, il corrispettivo pattuito e l'importo delle spese.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto.

6. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c)* è sostituita dalle seguenti:

«*c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera *c)*, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;».

6-bis. All'articolo 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere *a)*, *b)* e *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)* e *b)*».

Articolo 4.

(Adempimenti degli intermediari)

1. Gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 3, e le società emittenti che intervengono nelle cessioni di cui all'articolo 1 anche come acquirenti, nonchè i notai, quando non è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono rilasciare alle parti apposite certificazioni, anche integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il

(Segue: Testo del decreto-legge)

2. I soggetti di cui al comma 1 devono tenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei dati indicati nel predetto comma, tenendoli a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. Gli stessi soggetti devono, altresì, comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'Amministrazione finanziaria i predetti dati limitatamente alle cessioni effettuate nell'anno precedente, per le quali non sia stata esercitata l'opzione prevista nell'articolo 3.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 5.

(Accertamento dell'imposta e sanzioni)

1. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sostitutiva non versata nei confronti del soggetto che ha realizzato la plusvalenza a norma delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602; la maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602 del 1973. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'imposta evasa; se l'imposta evasa è superiore a 50 milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte. La stessa disposizione si applica anche nei confronti degli intermediari per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva, salve le disposizioni del codice penale. Ciascuna violazione degli altri obblighi posti a carico degli intermediari è punita con la pena pecuniaria di lire dieci milioni.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, il corrispettivo pattuito e l'importo delle spese. Gli stessi soggetti devono comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno all'amministrazione finanziaria, eventualmente avvalendosi di supporti meccanografici, i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente, quando non sia stata esercitata l'opzione prevista nel comma 2 dell'articolo 3, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione e l'importo del corrispettivo; la disposizione si applica anche alle società emittenti che annotano i trasferimenti di quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle plusvalenze derivanti da cessioni non imponibili anche per effetto di convenzioni internazionali effettuate da soggetti non residenti; a tal fine gli intermediari devono acquisire e conservare apposita attestazione dei cedenti o committenti non residenti.

2. La certificazione prevista nel comma 1 è rilasciata a richiesta di parte quando è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. *Identico.*

Articolo 5.

(Accertamento dell'imposta e sanzioni)

1. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sostitutiva non versata nei confronti del soggetto che ha realizzato la plusvalenza a norma delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602; la maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602 del 1973. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'imposta evasa; se l'imposta evasa è superiore a 50 milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte. La stessa disposizione si applica anche nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva, salve le disposizioni del codice penale. Ciascuna violazione degli altri obblighi posti a carico dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire dieci milioni. La stessa pena pecuniaria si applica nei confronti dei soggetti che effettuano l'opzione di cui all'articolo 3 fuori dei casi consentiti dal presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 6.

(*Disposizioni di attuazione e transitorie*)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, quando l'acquisto di titoli, quote o diritti è antecedente alla predetta data, per la determinazione del prezzo di acquisto, si tiene conto del valore risultante da documentazione di data certa. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel periodo agosto-dicembre 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per quelli non quotati può essere assunto il valore risultante, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da apposita valutazione peritale; la disposizione non si applica per le plusvalenze di cui al comma 5 dell'articolo 3.

2. Per le plusvalenze derivanti da atti di cessione effettuati fino al 27 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 e al comma 3 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; continuano altresì ad applicarsi in luogo di quelle previste dal presente decreto le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Articolo 7.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - VASSALLI -
CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 6.

(Disposizioni di attuazione e transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, quando l'acquisto di titoli, quote o diritti è antecedente alla predetta data, per la determinazione del prezzo di acquisto, si tiene conto del valore risultante da documentazione di data certa anche risultante dalle scritture contabili dell'intermediario. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del presente decreto, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita valutazione peritale.

2. Continuano ad applicarsi in luogo di quelle previste dal presente decreto le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.